



Regolamento comunale concernente i sussidi comunali in favore delle associazioni riconosciute

(del 18 dicembre 2020)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI PURA

richiamati i disposti della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e successive modifiche;
visto il messaggio municipale n. 755 del 9 novembre 2020,

d e c r e t a

- Scopo** **Art. 1** Il presente regolamento disciplina l'erogazione da parte del Municipio di sussidi comunali in favore delle associazioni riconosciute.
- Definizione** **Art. 2** Sono considerate associazioni riconosciute ai sensi del presente regolamento tutti i gruppi e società che promuovono attività sportive, culturali, ricreative e/o turistiche il cui interesse pubblico è riconosciuto dal Municipio secondo le modalità previste dal presente regolamento.
- Riconoscimento**
a) condizioni **Art. 3** Può ottenere il riconoscimento comunale ai sensi del presente regolamento ogni gruppo o associazione che non persegue scopo di lucro. Per il riconoscimento vengono tenuti in considerazione i seguenti requisiti non cumulativi del richiedente:
- a) ha la sede e svolge la sua attività prevalentemente a Pura o in via subordinata nel Malcantone;
 - b) ha quale territorio di riferimento il Comune di Pura o in via subordinata il Malcantone;
 - c) conta tra i propri membri un numero importante di soci attivi domiciliati a Pura;
 - d) svolge un'importante attività di formazione, in particolare a favore dei giovani;
 - e) è affiliata ad una federazione a livello cantonale o nazionale;
 - f) contribuisce in modo sensibile alla socializzazione ed alla promozione dell'immagine del Comune in campo sportivo, culturale o turistico.
- b) domanda** **Art. 4** ¹La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Municipio unitamente ai seguenti documenti:
- a) copia dello statuto dell'associazione;
 - b) designazione del presidente o della persona responsabile dell'attività;
 - c) consuntivo dell'anno precedente;
 - d) documentazione e dati comprovanti il rispetto delle condizioni di cui all'art. 3.
- ²Eventuali documenti o informazioni supplementari potranno essere richiesti dal Municipio in ogni momento.

- c) **decisione** **Art. 5** ¹La decisione in merito al riconoscimento è di competenza del Municipio che valuta la domanda in funzione del rispetto delle condizioni di cui all'art. 3, del genere di attività svolta dall'associazione e del suo effettivo interesse pubblico.
- ²La decisione è presa entro due mesi dalla presentazione della domanda e l'eventuale riconoscimento dà diritto ad un sussidio a partire dal successivo anno civile.
- d) **conseguenze** **Art. 6** ¹In generale, l'associazione riconosciuta si impegna a proseguire la propria attività in modo da continuare ad adempiere, per quanto possibile, le condizioni di cui all'art. 3.
- ²Inoltre si impegna a fornire annualmente al Municipio, entro la fine del mese di ottobre, i dati finanziari relativi alla propria attività (conti consuntivi) e ad aggiornare annualmente i dati relativi ai soci attivi ed alla loro provenienza.
- e) **revoca** **Art. 7** ¹Qualora ritenesse che non siano più adempite le condizioni necessarie o non siano rispettati gli obblighi di informazione, il Municipio ha la facoltà di revocare il riconoscimento.
- ²La revoca deve essere immediatamente comunicata all'associazione e decorre dall'inizio dell'anno civile successivo.
- Finanziamento** **Art. 8** ¹Il finanziamento dei sussidi elargiti sulla base del presente regolamento avviene tramite la concessione di un apposito credito a preventivo da parte del Consiglio comunale.
- Assegnazione dei sussidi** **Art. 9** ¹Nell'assegnazione dei sussidi alle associazioni riconosciute il Municipio terrà conto dei seguenti criteri:
- a) numero dei soci attivi domiciliati a Pura in proporzione al totale dei soci attivi;
 - b) numero dei soci attivi domiciliati nel Malcantone in proporzione al totale dei soci attivi;
 - c) importanza attribuita dall'associazione all'attività di formazione del settore giovanile;
 - d) numero di posti di lavoro (equivalenti tempo pieno) creati dall'associazione;
 - e) importanza dell'attività svolta per la promozione dell'immagine del Comune;
 - f) servizi di pubblica utilità svolti dall'associazione;
 - g) altre forme di sostegno indiretto già garantite dal Comune a favore dell'associazione, come ad esempio la messa a disposizione di infrastrutture e materiale;
 - h) sensibilità dell'associazione alla protezione dell'ambiente misurata mediante azioni concrete intraprese dall'associazione.
- ²Il Municipio può stabilire mediante Ordinanza dei fattori di ponderazione dei criteri sopra esposti per il calcolo del contributo devoluto a ciascuna società. Il Municipio può stabilire dei contributi massimi per ciascun criterio oppure stabilire un contributo massimo complessivo per associazione.

| | |
|--|--|
| Comunicazione dell'ammontare dei contributi annuali | Art. 10 ¹ Entro la fine del mese di gennaio di ogni anno il Municipio comunica alle associazioni riconosciute l'importo del sussidio loro assegnato per l'anno in corso. Il versamento del sussidio avviene di regola entro la fine del mese di marzo. |
| Sussidi straordinari a) associazioni riconosciute | Art. 11 ¹ Su richiesta motivata da parte di una società riconosciuta, il Municipio può concedere un sussidio straordinario per il finanziamento di investimenti in infrastrutture o attrezzature, oppure per altre circostanze particolari quali grandi manifestazioni, competizioni di alto livello o manifestazioni sportive o culturali per sottolineare ricorrenze giubilari. ² Un sussidio straordinario non può entrare in considerazione per il rinnovo della normale attrezzatura necessaria per l'esercizio dell'attività, per il quale l'associazione dovrà prevedere nella sua gestione corrente adeguati accantonamenti. |
| b) associazioni non riconosciute | Art. 12 Alle associazioni che, pur non adempiendo ai criteri per il riconoscimento, svolgono una attività nell'interesse della popolazione di Pura, o del Malcantone, meritevole di un sostegno finanziario, il Municipio può attribuire dei sussidi straordinari fino ad un massimo di Fr. 1'000.-- per associazione e per anno civile. |
| Sanzioni | Art. 13 L'associazione che avesse ottenuto un sussidio fornendo false indicazioni o fornendo informazioni incomplete, è tenuta a rimborsare i sussidi concessi negli ultimi 5 anni. |
| Delega ai servizi dell'amministrazione comunale | Art. 14 Il Municipio può delegare l'applicazione del presente Regolamento alla Cancelleria comunale, che renderà conto al Municipio nelle forme e nei modi da esso indicati. |
| Reclami e ricorsi | Art. 15 ¹ Contro le decisioni emanate dalla Cancelleria comunale in applicazione del presente Regolamento è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dall'intimazione. ² Contro le decisioni su reclamo del Municipio è data facoltà di ricorso entro 30 giorni al Consiglio di Stato. |
| Entrata in vigore | Art. 16 Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la ratifica da parte della competente autorità cantonale. |